Parere di regolarità tecnica:

☒ ***favorevole***
☐ ***non favorevole****, per la seguente motivazione:*

……

Il Responsabile dell'Ufficio:

☐ *Direttore-Attività di Parco*
☐ *Affari amministrativi e contabili*
☐ *Interventi nel Parco*
☐ *Pianificazione territoriale*
☒ *Valorizzazione territoriale*
☐ *Vigilanza e gestione della fauna*

ALESSIA AMORFINI 13.11.2026 11:36:29 GMT+01:00

Parere di regolarità contabile:

☐ ***favorevole***
☐ ***non favorevole****, per il seguente motivo:*

……

Il Responsabile dell'Ufficio

☐ *Affari amministrativi e contabili*

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

☒ *Presidente:* ***Andrea Tagliasacchi***

ANDREA TAGLIASACCHI 17.11.2026 17:07:12 GMT+01:00

☒ *Direttore:* ***Donella Consolati***

DONELLA CONSOLATI 17.11.2026 04:37:00 GMT+01:00

Responsabile procedimento amministrativo:

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

Parco Regionale delle Alpi Apuane

estratto dal processo verbale del

Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 29 **del 12 novembre 2026**

oggetto: ***Convenzione fra il Parco regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark e la aps Garfagnana Terra Unica per l'organizzazione della edizione 2026 della omonima manifestazione – approvazione***

L'anno duemilaventisei, addì 12 del mese di novembre, alle ore 18.00, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con possibilità di partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 19 dell'8 aprile 2025 di cui fa parte anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 7 assenti n. 2
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	***P***
Christian Daimo	***A***
Giacomo Faggioni	***P***
Alessia Gambassi	***P***
Vanessa Greco	***P***
Pietro Pallini	***A***
Andrea Tagliasacchi	***P***
Alessio Ulivi	***P***
Marco Zollini	***P***

Immediata eseguibilità del provvedimento: ☒

presiede ***Andrea Tagliasacchi***

partecipa il Direttore ***Donella Consolati***

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Premesso che:

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark persegue, tra le proprie finalità istituzionali, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, geologico, paesaggistico e culturale del territorio, promuovendo al contempo forme di sviluppo sostenibile fondate sulla partecipazione delle comunità locali e sulla valorizzazione delle risorse territoriali;

- la strategia dei Geoparchi Mondiali UNESCO riconosce nella valorizzazione integrata del patrimonio naturale e culturale, delle identità locali, delle tradizioni e dei saperi delle comunità uno strumento fondamentale per promuovere modelli di sviluppo sostenibile, capaci di coniugare la tutela dell'ambiente con il sostegno alle attività economiche e produttive locali;

- le produzioni agroalimentari tradizionali, le varietà agricole locali, le pratiche colturali storiche e le attività zootecniche costituiscono espressioni significative del rapporto tra le comunità e il territorio e contribuiscono alla conservazione della biodiversità, alla tutela del paesaggio rurale e alla trasmissione del patrimonio culturale immateriale;

Premesso altresì che:

- la Garfagnana rappresenta un territorio caratterizzato da un patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e culturale di particolare pregio, nel quale le attività agricole e agroalimentari tradizionali hanno contribuito nel tempo alla costruzione e alla conservazione dell'identità locale;

- numerose produzioni tipiche della Garfagnana sono strettamente legate alla conservazione di varietà agricole locali, alla salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, alla gestione sostenibile dei boschi e dei pascoli e alla permanenza delle attività agricole nelle aree montane;

- la tutela dell'agrobiodiversità e la valorizzazione delle filiere corte rappresentano strumenti importanti per sostenere le economie locali, contrastare l'abbandono delle aree rurali e favorire il mantenimento dei paesaggi tradizionali, anche nelle aree ricadenti all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue;

Considerato che:

- la manifestazione "Garfagnana Terra Unica – tutti i sapori della Garfagnana in un unico evento" costituisce un'importante occasione di promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle eccellenze gastronomiche, delle tradizioni e dell'identità culturale della Garfagnana;

- la manifestazione rappresenta un significativo momento di incontro e partecipazione delle comunità locali, favorendo il coinvolgimento delle associazioni, dei produttori, delle imprese agricole, degli operatori economici e dei cittadini nella promozione delle risorse e delle peculiarità territoriali;

Vista la richiesta di collaborazione e sostegno presentata dal Comitato Organizzatore della manifestazione "Garfagnana Terra Unica – tutti i sapori della Garfagnana in un unico evento", (ns. prot. n. 4598 del 2 novembre 2026) promosso dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e dall'Unione Comuni Garfagnana, relativa alla realizzazione dell'edizione 2026, prevista nei fine settimana di novembre 2026 presso le strutture di Piazzale Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana;

Vista altresì la relazione illustrativa allegata alla richiesta, contenente la descrizione delle finalità, delle attività e dei contenuti della manifestazione;

Rilevato che:

- la manifestazione si propone di valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità della Garfagnana, con particolare riferimento al farro della Garfagnana IGP, alla castagna e alla farina di neccio della Garfagnana DOP, ai grani antichi, alle varietà locali di mais, ai legumi autoctoni, alle produzioni

orticole tradizionali e alle risorse del sottobosco;

- l'iniziativa si configura non soltanto come manifestazione di carattere enogastronomico, ma anche come occasione di educazione e sensibilizzazione ambientale, attraverso la promozione di modelli alimentari sostenibili, la conoscenza delle produzioni locali e la valorizzazione del ruolo degli agricoltori custodi del paesaggio e della biodiversità;

Considerato altresì che:

- la manifestazione rappresenta un'importante opportunità di promozione integrata del territorio, in quanto mette in relazione le produzioni agroalimentari, le tradizioni gastronomiche, il patrimonio culturale, le attività economiche e le risorse ambientali della Garfagnana;

- la valorizzazione delle produzioni locali e delle pratiche agricole tradizionali risulta coerente con le finalità istituzionali dell'Ente Parco e con i principi della rete dei Geoparchi Mondiali UNESCO, che riconoscono nel rapporto tra uomo, ambiente, paesaggio e attività produttive un elemento fondamentale per la costruzione di modelli di sviluppo sostenibile;

Ritenuto pertanto opportuno attivare un rapporto di collaborazione istituzionale con l'Associazione Garfagnana Terra Unica, finalizzato al sostegno e alla realizzazione dell'edizione 2026 della manifestazione, riconoscendone il valore culturale, sociale, educativo ed economico-territoriale;

Richiamato il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore", con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo VII relative ai rapporti tra enti del Terzo settore e pubbliche amministrazioni;

Richiamato, per quanto applicabile, il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con propria deliberazione n. 11 del 25 marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la deliberazione n. 29 del 19 novembre 2021, recante nuove direttive per la sua applicazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 16 del 24 luglio 2026 di adozione del Budget economico triennale 2026-2028;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente, comprensiva del suo allegato "A", facente parte integrale e sostanziale;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico favorevole, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare lo schema di convenzione – di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione – tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane UNESCO Global Geopark e la associazione Garfagnana Terra Unica aps con sede sociale in Via Debbia, 6b a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) per la organizzazione della edizione 2026 della omonima manifestazione;

b) di dare mandato al Direttore di determinare un impegno economico nel Budget economico 2026, nella misura stabilita nell'allegato "A", ai sensi dell'art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi;

c) di dare mandato al Direttore del Parco di sottoscrivere la presente convenzione;

delibera

altresì – a voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 del 12 novembre 2026

CONVENZIONE FRA IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE - UNESCO GLOBAL GEOPARKS E LA ASSOCIAZIONE GARFAGNANA TERRA UNICA APS PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA EDIZIONE 2026 DELLA OMONIMA MANIFESTAZIONE

In data della firma digitale in calce alla presente Convenzione, in Massa

TRA

La Dott.ssa **Donella Consolati** nata a …… il ……., in qualità di Direttore dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark (di seguito Ente Parco) codice fiscale 94001820466 con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont'Alfonso, autorizzato alla stipula a norma dell'art. 16 dell'attuale Statuto di questo Ente Parco Regionale;

E

Massimo Turri, nato a ……..il …… il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della Associazione Garfagnana Terra Unica aps (di seguito Associazione) con sede legale in Via Debbia, 6b a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), p.iva/c.f. 02680430465**;**

RICHIAMATO CHE

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark svolge la propria attività istituzionale perseguendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, geologico, paesaggistico e culturale del territorio, anche attraverso iniziative volte a favorire la conoscenza delle sue peculiarità e a promuovere forme di sviluppo sostenibile, in sinergia con le comunità e gli operatori locali;
- nell'ambito della rete mondiale dei Geoparchi UNESCO, particolare rilevanza assume la valorizzazione del rapporto tra territorio e comunità, attraverso la promozione delle identità locali, dei patrimoni culturali, delle tradizioni e dei saperi delle comunità, nonché il sostegno alle attività economiche e produttive che contribuiscono alla vitalità e alla sostenibilità dei contesti territoriali;

PREMESSO CHE

- le produzioni agroalimentari tipiche, le varietà agricole autoctone, i saperi legati alla coltivazione e alla trasformazione dei prodotti e le filiere produttive locali rappresentano espressioni significative del rapporto tra le comunità, le risorse ambientali e il paesaggio;
- la tutela dell'agrobiodiversità, la conservazione delle varietà agricole locali e la promozione delle filiere corte costituiscono strumenti importanti per favorire la salvaguardia dei paesaggi rurali tradizionali, sostenere le economie locali e contrastare i fenomeni di abbandono delle aree montane;
- la valorizzazione delle produzioni tradizionali contribuisce inoltre alla conservazione delle conoscenze e dei saperi delle comunità locali, favorendo la trasmissione alle nuove generazioni del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- l'Associazione Garfagnana Terra Unica aps è un'associazione di secondo livello che riunisce oltre 40 associazioni di volontariato e che, attraverso il coordinamento delle realtà associative locali, promuove iniziative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni agroalimentari e dell'identità culturale della valle;
- la manifestazione Garfagnana Terra Unica rappresenta un momento di incontro e promozione delle eccellenze agroalimentari, delle tradizioni e delle peculiarità culturali della Garfagnana, favorendo il coinvolgimento delle associazioni, dei produttori, degli operatori economici e delle comunità locali;
- Lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. ….. del ……, dando mandato al direttore per la stipula della convenzione.

Per tutto quanto premesso, Ente Parco e Associazione, approvando i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. La presente convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark e l'Associazione Garfagnana Terra Unica

aps per il sostegno e la realizzazione dell'edizione 2026 della manifestazione “Garfagnana Terra Unica – tutti i sapori della Garfagnana in un unico evento”.

2. La collaborazione fra le Parti persegue le finalità di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e delle filiere produttive tradizionali; sostenere la tutela dell'agrobiodiversità e la conservazione delle varietà agricole locali; diffondere la conoscenza dei principi della sostenibilità ambientale, della filiera corta e del consumo consapevole; valorizzare il ruolo degli agricoltori custodi del paesaggio rurale e della biodiversità; promuovere il patrimonio storico, culturale, paesaggistico e identitario della Garfagnana; favorire la partecipazione delle comunità locali e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori economici del territorio.

3. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Impegni comuni

1. Nell'ambito della collaborazione disciplinata dalla presente convenzione, l'Ente Parco e l'Associazione si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a collaborare al perseguimento delle finalità della manifestazione, condividendone gli obiettivi di valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali, delle tradizioni, dell'agrobiodiversità e delle comunità della Garfagnana.

2. Le Parti collaborano alla promozione della manifestazione e alla diffusione dei suoi contenuti attraverso i rispettivi canali istituzionali, strumenti di comunicazione e reti territoriali.

Art. 3 – Impegni dell’Ente Parco

1. Per il perseguimento delle finalità della presente convenzione, l'Ente Parco si impegna a:

a) collaborare alla promozione della manifestazione, riconoscendone il valore quale iniziativa di valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle tradizioni e delle risorse territoriali della Garfagnana;

b) favorire la diffusione delle informazioni relative alla manifestazione attraverso i propri canali istituzionali e strumenti di comunicazione;

c) riconoscere all'Associazione un sostegno economico, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla presente convenzione, quale compartecipazione alle spese necessarie alla realizzazione della manifestazione.

2. L'Ente Parco autorizza l'utilizzo del proprio logo istituzionale esclusivamente per le finalità della presente convenzione, previa verifica e approvazione dei materiali promozionali e informativi.

Art. 4 – Impegni della Associazione Garfagnana Terra Unica aps

1. L'Associazione Garfagnana Terra Unica si impegna a curare il coordinamento organizzativo e la realizzazione della manifestazione "Garfagnana Terra Unica – tutti i sapori della Garfagnana in un unico evento", garantendo il coinvolgimento delle associazioni aderenti e dei soggetti partecipanti.

2. L'Associazione si impegna in particolare a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità della Garfagnana, delle varietà agricole locali, delle produzioni tradizionali e delle filiere produttive di prossimità; a dare adeguata visibilità alla collaborazione con l'Ente Parco attraverso l'inserimento del relativo logo istituzionale nei materiali promozionali e informativi della manifestazione, previa autorizzazione e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente e a menzionare il sostegno istituzionale del Parco nelle comunicazioni e nelle attività di promozione dell'iniziativa.

Art.5 – Rendicontazione

1. Ai fini della erogazione del rimborso spese, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione comprendente:

a) relazione finale ed illustrativa delle attività svolte, con corredo fotografico documentativo;

b) rendiconto economico dell'intervento comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;

c) copia dei giustificativi di spesa con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario del rimborso spese in caso di fattura o di ricevuta fiscale;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – nel caso di utilizzo delle tipologie di prestazione di dipendenti e/o soci – in cui il soggetto beneficiario deve dichiarare l'entità delle attività da valorizzare, tenendo conto – nel caso di volontari – dei limiti di legge di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili per ciascun volontario a titolo individuale di rimborso.

e) la scansione in formato *.pdf del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica responsabile della rendicontazione.

2. Si ribadisce che è indispensabile consegnare agli atti della rendicontazione, la copia dei documenti che attestino l'avvenuto pagamento, ovverosia documenti fiscali quietanzati (mandati, bonifici e ricevute di pagamento) o documenti contabili di valore probatorio equivalente (scontrini), non essendo sufficienti le sole fatture o ricevute fiscali emesse a carico del fruitore del rimborso spese.

3. L'importo massimo riconoscibile dall'Ente Parco per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione è pari a € 12.000,00 (dodicimila/00). Tale importo sarà erogato sulla base dello stato di avanzamento delle attività e previa presentazione, da parte dell'Associazione, di apposita relazione illustrativa delle iniziative realizzate nel corso dell'anno 2026, corredata dalla documentazione attestante le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

4. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il rimborso spese è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atto successivo del Direttore. Nella eventualità in cui tale differenza risulti superiore al rimborso spese previsto dalla presente convenzione, la liquidazione sarà comunque effettuata per il valore previsto in convenzione non essendo possibili maggiori oneri.

5. Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del rimborso spese è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del rimborso spese.

Art. 6 – Spese ammissibili e rimborsi

1. Per le azioni svolte dalla Associazione in forza della presente convenzione, l'Ente Parco riconosce alla stessa Associazione il rimborso in quota parte per le spese sostenute per l'attuazione di tutte le attività indicate al precedente articolo 4. In particolare, l'importo assegnato è da intendersi quale rimborso ai sensi dell'art. 56 co. 2 del d.lgs. 117/2017 delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dall'art. 17 comma 3 del d.lgs. 117/2017 e delle eventuali spese autocertificate ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

2. Nel caso di utilizzo di volontari, si applicherà il comma 4 del medesimo articolo 17 del d.lgs. 117/2017 rinviando per quanto non espressamente previsto alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

3. Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

4. A mero titolo esemplificativo sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento e di pulizia e sanificazione;
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese per acquisto di materiali per la manutenzione delle attrezzature oggetto di concessione;
- le spese di pubblicità e promozione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- polizza assicurativa degli associati;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

5. Sono inoltre ammissibili le seguenti ulteriori spese:

- spese per il personale, regolarmente documentate, compreso guide ambientali e operatori di sostegno per i minori con disabilità e in possesso di certificazione ex Legge 104/92 con gravità (art.3, comma 3), nella misura massima pari al 30% del rimborso assegnato;

- spese di segreteria (comprese utenze, collegamento telematico, cancelleria), purché debitamente documentate e con indicata la quota parte richiesta a rimborso, relativa al periodo di svolgimento delle attività;

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;

- qualsiasi spesa considerata di investimento.

Ai fini della rendicontazione si fa presente che:

- verrà considerata la voce "retribuzione netta" delle buste paga del personale impegnato nelle attività;

- verranno prese in considerazione solo le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;

- nel caso in cui la documentazione presentata si riferisse allo svolgimento anche di altre attività, il legale rappresentante dovrà dichiarare la quota parte imputabile alle attività oggetto di rimborso.

6. Le spese suddette devono essere attestate da documentazione fiscale o analoga/equipollente e/o da certificazioni laddove non presente per legge fatturazione/ricevuta di valore fiscale.

7. L'Ente Parco partecipa in quota parte al rimborso della spesa sostenuta dalla Associazione fino ad un importo massimo, stimato in sede di stipula della presente convenzione, pari a € 12.000,00 (dodicimila/00).

8. Il rimborso, pari alla cifra massima sopra indicata, viene riconosciuto a seguito di espressa richiesta all'Ente Parco da parte della Associazione, che documenti le spese sostenute, come sopra indicato.

Art. 7 - Revoca e riduzione del rimborso spese

1. Il rimborso è revocato o non dovuto nei seguenti casi:

a) per mancato svolgimento o esecuzione parziale delle attività previste nella presente Convenzione nella misura inferiore al 40% della spesa preventivata per la sua realizzazione;

b) per mancato rispetto degli obblighi assunti con la proposta ammessa a convenzione;

c) per mancata pubblicizzazione dell'Ente Parco così come specificato al punto 4.

2. Il rimborso spese viene proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese per lo svolgimento dell'iniziativa/attività risultino inferiori rispetto all'importo definito nella presente Convenzione, purché la parte realizzata sia uguale o superiore al 40% dei costi preventivati per la sua realizzazione.

Art. 8 – Trattamento Dati Personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati-"GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Art. 9 – Controversie

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione dello stesso atto.

Art. 10 – Richiamo alle leggi vigenti

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 11 – Durata

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026.

Letto e sottoscritto

Per Ente Parco Regionale Alpi Apuane

Il Direttore Dott.ssa Donella Consolati

Per Associazione Garfagnana Terra Unica aps

Il Presidente Massimo Turri